Conto Corrente con la Posta

  UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Mercoledì, 6 luglio 1927 - ANNO V — Numero 154

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1033 (Disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale nei riguardi delle leggi del registro e bollo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1927 n. 149, all'articolo 1, lettera *a*), dove è detto « e liberazione da obbligazioni di *somme* costituite ..... » deve invece leggersi e intendersi « e liberazione da obbligazioni di *somma* costituite ... », e allo stesso articolo 1, lettera *b*), dopo le parole « di mandati commerciali generali » va apposto un punto e virgola invece della sola virgola.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1354.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1070.

Disposizioni varie sulla sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, modificato dal R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 621, è sostituito il seguente:

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di quattordici dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della medicina sociale;

di un naturalista;

di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria;

di due dottori in chimica;

di due dottori in zooiatria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

di un farmacista;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene.

Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del Ministro per l'interno, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale degli Italiani all'estero;

un direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro per le colonie;

un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro per le corporazioni;

il generale medico capo dell'Esercito;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'Esercito;

il generale medico capo dell'Armata;

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale dell'istruzione superiore;

il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;

il presidente e il direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;

il direttore generale dell'agricoltura;

il capo dell'ufficio centrale sanitario delle Ferrovie dello Stato;

un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia designato dal presidente dell'Opera in persona di un membro del Consiglio centrale;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nel Regno, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563: le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.

Sono abrogati i primi tre comma, lettera *a*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 691, modificato con decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 36.

Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte del Consiglio superiore di sanità i rappresentanti degli Ordini dei sanitari nominati pel triennio 1924-1926.

Il Ministro per l'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica il quale non avrà voto.

Art. 2.

All'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e successive modificazioni, è sostituito il seguente:

Il Consiglio provinciale di sanità è composto di:

tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

un cultore di chimica;

un giureconsulto;

un farmacista;

un veterinario;

un ingegnere;

una persona esperta nelle materie amministrative;

una persona esperta nelle scienze agrarie.

I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il Prefetto è presidente, e ne fanno parte il medico provinciale, il veterinario provinciale, l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della Provincia, il procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale, l'ufficiale sanitario del capoluogo stesso, nonchè un rappresentante dei medici-chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nella Provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.

Il Prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto.

Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici chirurghi, dei veterinari, e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte dei Consigli provinciali di sanità i presidenti degli Ordini dei sanitari.

Art. 3.

Il 4° comma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è soppresso.

Il 5° comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« Gli utili provenienti dalle indagini di interesse privato, eseguite nei laboratori, andranno a vantaggio della gestione ».

Art. 4.

La lettera *d*) dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificata come segue:

« approva la tariffa dei compensi per le indagini di interesse privato eseguite nei laboratori di vigilanza igienica ».

Art. 5.

All'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è aggiunto il seguente comma:

« Riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che possono interessare la sanità pubblica, e le denunzie degli aborti. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere di ufficio, deve darne denunzia mediante rapporto ».

Art. 6.

L'ultima parte dell'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificata come segue:

« La misura di tale compenso per le singole prestazioni e le modalità del relativo versamento da parte dei privati e della liquidazione verranno stabilite, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa.

« Sulle somme versate dai privati per i compensi previsti dal presente articolo è devoluta, in ogni caso, al Comune una quota non superiore al 25 per cento.

« Nella liquidazione dei compensi, detratta la quota spettante al Comune, dovrà essere pure compreso, per una quota non inferiore al terzo di quella dovuta all'ufficiale sanitario, il personale che ha eventualmente coadiuvato negli accertamenti l'ufficiale sanitario stesso ».

Per effetto dei compensi dovuti a norma del presente articolo, non possono essere diminuiti nè all'ufficiale sanitario nè al personale che lo coadiuva gli stipendi e le indennità loro assegnati.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificato come segue:

« Uguale attribuzione spetta alla Giunta provinciale amministrativa per la determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina regolare in seguito a concorso, tenuto conto dell'importanza del servizio ».

Art. 8.

All'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è aggiunto il seguente comma:

« Il procedimento, di cui al presente articolo, sarà seguito anche per le sanzioni disciplinari previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, nei riguardi dei sanitari comunali ».

Art. 9.

All'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto nell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, sono obbligati:

a) a denunziare al podestà, in ogni caso di morte, la malattia che ne è stata la causa;

b) a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la propria opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

« La denunzia è fatta secondo le norme indicate dal regolamento. Il contenuto della denunzia deve rimanere segreto;

c) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

« Della sentenza passata in giudicato è data comunicazione dalle cancellerie giudiziarie, a mezzo del Prefetto, al competente Ordine dei medici-chirurghi, ai fini di cui all'art. 8, lettera *c*), della legge 10 luglio 1910, n. 455 ».

Art. 10.

La levatrice è obbligata a ricorrere all'opera del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera, alla quale presti la sua assistenza.

La contravvenzione alla presente disposizione è punita con l'ammenda estensibile a L. 500, alla quale, nei casi gravi, si aggiungerà l'arresto fino a tre mesi, salvo l'applicazione delle maggiori pene portate dal Codice penale.

Art. 11.

Non possono essere messi in commercio, senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno, i presidî medici e chirurgici che saranno determinati dallo speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

Questo determinerà altresì le prescrizioni da osservarsi nel commercio dei presidî medici e chirurgici da esso contemplati.

Non possono essere registrati presidî medici e chirurgici che vantino:

a) proprietà od effetti contrari in qualsiasi modo alla morale ed al buon costume;

b) effetti speciali intesi comunque ad interrompere o a turbare il corso fisiologico della gestazione;

c) effetti preventivi o terapeutici speciali per quelle infermità che saranno indicate nel regolamento.

Art. 12.

I contravventori alle disposizioni del precedente articolo ed a quelle del relativo regolamento sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. I presidî medici o chirurgici messi abusivamente in vendita sono confiscati ed il giudice ordina la chiusura fino a tre mesi delle fabbriche, depositi o rivendite.

In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda da L. 2000 a L. 10,000; oltre la confisca dei presidî medici o chirurgici messi abusivamente in commercio, e la chiusura da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite.

Senza pregiudizio dell'azione penale, si procede in via amministrativa all'immediato sequestro, dovunque si trovino, dei presidî medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio.

Inoltre, quando concorreranno gravi motivi ed anche indipendentemente dal corso del giudizio, il Prefetto può disporre la immediata chiusura temporanea dell'officina, in cui siano stati prodotti, o del deposito od esercizio in cui siano tenuti per essere venduti i presidî medici e chirurgici di cui al comma precedente. In tal caso, la chiusura dell'officina o deposito o esercizio non può avere durata maggiore di cinque giorni, e, in caso di recidiva, di quindici giorni.

Art. 13.

All'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Salvo quanto è disposto nel titolo III, capo II, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, non si possono aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del Prefetto, secondo le norme indicate nel regolamento.

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso entro 15 giorni al Ministro per l'interno.

« I contravventori alla presente disposizione ed alle prescrizioni che il Prefetto, sentito il medico provinciale, ritenga di imporre nell'atto dell'autorizzazione, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da L. 5000 a L. 10,000.

« Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperti o esercitati senza l'autorizzazione di cui al presente articolo. Il Prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli di detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tal caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi.

« Nessuno può aprire o mantenere in esercizio stabilimenti balneari se non con l'autorizzazione del Prefetto, sentito il medico provinciale. Contro la decisione del Prefetto è ammesso il ricorso entro giorni 15 al Ministro per l'interno. I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile fino a L. 2000 ».

Art. 14.

All'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Il giudice, investito del giudizio contravvenzionale, può, inoltre, aggiungere a tali pene la chiusura temporanea da un mese ad un anno, o la chiusura definitiva dell'esercizio.

« Indipendentemente dal giudizio penale, il Prefetto della Provincia può disporre e fare eseguire la chiusura dell'esercizio.

« E' abrogato l'art. 60 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ».

Art. 15.

Al secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte le seguenti parole:

« ed i provvedimenti disciplinari che il Prefetto provocherà dagli organi competenti od adotterà ai sensi degli articoli 39 e 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ».

Art. 16.

Salvo quanto è disposto nel titolo III, capo III, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, è necessaria la licenza del Prefetto per la divulgazione, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, di mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, o di specialità medicinali, o di presidî medici e chirurgici, ovvero di ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero di case o pensioni per gestanti, ovvero di stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero di acque minerali naturali o artificiali.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000, salvo che la legge stabilisca una pena più grave.

Art. 17.

All'art. 86 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito il seguente:

« A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

a) contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide udito il parere del medico provinciale;

b) contro i provvedimenti del Prefetto che non siano definitivi è ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'interno, che decide definitivamente.

« I ricorsi gerarchici al Governo del Re previsti dalle leggi e regolamenti sanitari sono decisi in ogni caso con provvedimento definitivo del Ministro per l'interno ».

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, concernenti la istituzione e le attribuzioni del medico circondariale, restando demandati rispettivamente al medico provinciale e al Prefetto i provvedimenti e le attribuzioni dalle disposizioni stesse assegnate al medico circondariale e al sottoprefetto.

Art. 19.

All'art. 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni della presente legge con le altre vigenti in materia ed a formare il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, addivenendo anche alla modifica di quelle disposizioni che non siano in armonia con altre norme di legge che vi abbiano attinenza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1355.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 926.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 3 febbraio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della detta Federazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione riconosciuta a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 81. — CASATI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini.

Disposizioni generali e scopi della Federazione.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, essa ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie dei vini, liquori e prodotti affini, e cioè:

a) dei vini, qualunque sia la qualità o il tipo: comuni, superiori, da pasto, di lusso, speciali, (marsala, vermouth, spumanti, ecc.);

b) dei filtrati dolci, dei mosti concentrati, e degli sciroppi d'uva;

c) degli aceti;

d) dei liquori, della distillazione e dei prodotti tartarici;

e) delle uve da tavola, siano fresche che secche.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Ai fini ed agli effetti della iscrizione delle singole ditte nei quadri delle sezioni provinciali vini, liquori e affini di cui appresso, sono da considerare:

A) Esercenti l'industria dei vini: *a*) coloro che con uve e vini propri od acquistati presso terzi producono tipi di vini che sono noti in commercio con nomi particolari e che richiedono normalmente un periodo di invecchiamento ultrannuale, ovvero vini che sono considerati come speciali (marsala, vermouth, spumanti, vini liquorosi), salvo che la produzione sia fatta a scopo di consumo famigliare; *b*) coloro che, con uve o vini propri od acquistati, producono vini sottoponendoli a speciali lavorazioni come pastorizzazione, refrigerazione, ecc., ovvero servendosi di un'attrezzatura di impianto e macchine di portata rilevante;

B) Esercenti le industrie dei liquori: i fabbricanti di liquori;

C) Esercenti l'industria dei prodotti affini: *a*) i distillatori di seconda categoria; *b*) i produttori di uve da tavola, sia fresche che secche; *c*) i fabbricanti di filtrati dolci e mosti muti; *d*) i fabbricanti di mosti concentrati e di sciroppi d'uva; *e*) i fabbricanti di aceto, sia di vino che di alcool.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di tutelare le industrie per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e dell'attività produttiva.

Essa potrà perciò organizzare o sussidiare scuole professionali, istituti di assistenza economica e morale, consorzi per la difesa dei vini tipici, a norma del R. decreto 7 mar-

zo 1924, n. 407, e in genere istituti, rappresentanze, uffici, servizi aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione e dello sviluppo culturale degli esercenti le industrie vinicole, liquoristica e affine;

b) di studiare e di risolvere, nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici sindacali e sociali relativi alle industrie stesse;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti le industrie dei vini, liquori e affini;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti;

e) di provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti le industrie suddette in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione;

g) di sviluppare con ogni più efficace mezzo, compreso quello dei trasporti, l'esportazione dei prodotti all'estero ed il consumo all'interno. A questo duplice fine, la Federazione potrà organizzare e partecipare a congressi, fiere, mostre, ecc., per valorizzare all'estero i prodotti delle industrie vinicole, liquoristica e affine, e far conoscere la superiorità e la convenienza dei prodotti nazionali, all'interno.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Federazione istituirà gli uffici o servizi necessari allo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Sezioni provinciali di vini, liquori e affini.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria dei vini, liquori e affini, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria dei vini, liquori e affini, inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione di propria iniziativa o su richiesta della Federazione.

La domanda d'inscrizione, da parte dell'Unione territoriale, è obbligatoria; ma se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione, la quale delibera in merito.

Contro le decisioni della Confederazione è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Gruppi nazionali.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo, di raggruppare, nel proprio seno, le ditte ad essa appartenenti, in Gruppi nazionali, corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione, e cioè:

a) dei vini, qualunque ne sia la qualità e il tipo;

b) dei filtrati dolci, dei mosti concentrati, degli sciroppi d'uva;

c) degli aceti;

d) dei liquori, della distillazione di seconda categoria e dei prodotti tartarici;

e) delle uve da tavola, siano fresche che conservate o secche.

I Gruppi nazionali sono formazioni interne della Federazione e dipendono unicamente da questa.

Essi sono presieduti da un presidente nominato dal Consiglio direttivo della Federazione.

Questi designa quattro altri membri fra gl'inscritti alle sezioni e con essi costituisce il Comitato del gruppo, il quale eserciterà le funzioni limitate all'esame e alla trattazione dei problemi d'ordine tecnico ed economico particolare, secondo norme da predisporsi dalla Federazione.

In ogni caso però la rappresentanza, nei rapporti esterni, spetta esclusivamente alla Federazione, che promuoverà, indirizzerà e coordinerà dal punto di vista generale le iniziative dei Gruppi nazionali allo scopo di valorizzare e sviluppare l'attività comune ai vari rami della produzione enologica e similare.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria dei vini, o dei liquori o dei prodotti affini.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali, per qualsiasi ragione, non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Rapporti tra Federazione e Associazioni confederate.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione, sentita la Federazione.

Assemblea generale.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ra-

gione di un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore ai 50 con un massimo di cinque delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale, le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore a 10 con un massimo di cinque delegati.

Le sezioni aderenti avranno diritto, in ogni tempo, di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni e deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta, annualmente, dal Consiglio direttivo, secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi.

Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea e con le altre formalità di legge.

Consiglio direttivo e Giunta esecutiva.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 18 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo, che durano in carica un anno. Nomina inoltre, ogni anno, altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Faranno parte, di diritto, del Consiglio direttivo anche i presidenti dei Gruppi nazionali di cui all'art. 7, qualora vengano regolarmente costituiti.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle deliberazioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare, in sede di approvazione di bilancio, gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, e che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione. Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

La Federazione potrà ricevere contributi volontari con speciale destinazione purchè nell'àmbito degli scopi federali, o senza specifica destinazione; ed in tal caso essi saranno devoluti in conformità di deliberato del Consiglio.

Il presidente.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente più anziano, rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto; dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e della Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata con Regio decreto, a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletamento del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera c) dell'art. 4;

e) promuove l'applicazione da parte della Confederazione degli eventuali provvedimenti disciplinari a carico delle sezioni e ditte associate, a termini dello statuto confederale;

f) esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Il tesoriere-economo.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo, eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni e istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'approvazione o autorizzazione della Confederazione.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Il direttore generale.

Art. 23.

La Federazione avrà un direttore generale da nominarsi dal Consiglio direttivo, che ne determina le funzioni e la durata dell'ufficio.

Il direttore generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dal presidente della Confederazione.

Spetta al direttore generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione, del buon andamento di quali è responsabile.

Il direttore generale interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo, e può anche intervenire alle adunanze dei Consigli delle sezioni delle Unioni territoriali, tutte le volte che essi prendano in esame questioni o problemi che concernano, direttamente o indirettamente, le industrie dei vini, liquori e affini.

Il direttore generale eserciterà sul personale dipendente il potere disciplinare nei modi che saranno previsti nel regolamento interno di amministrazione della Federazione.

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1356.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1043.

Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, circa la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona prima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925 approvante la convenzione con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona prima;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi in data 29 aprile 1927, circa l'opportunità di stipulare una convenzione aggiuntiva con la predetta Società, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva in data 2 giugno 1927 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, da una parte, e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, dall'altra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 139. — FERRETTI.

N. 31 di rep.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927 (V dell'èra fascista) il 2 del mese di giugno, in una sala della Direzione generale delle poste e dei telegrafi a Roma in via del Seminario, avanti a me Santini dott. Mario, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sono comparsi:

Da una parte: il comandante gr. uff. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. ufficiale dott. Nicola Muratore fu Dionisio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dall'altra parte: l'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti, consigliere delegato della Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, con sede in Torino, autorizzato a questo atto in virtù degli ampi poteri conferitigli dal Consiglio di detta Società, come dal verbale 29 marzo 1927 rogato dal notaio dott. Annibale Germano di Torino; persone a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali, in presenza dei signori gr. uff. ing. Giacomo Magagnini, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda medesima, testimoni cogniti e idonei a norma di legge, hanno stipulato e stipulano quanto segue:

Art. 1.

In base alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, è concesso alla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda l'esclusivo diritto di impiantare ed esercitare linee interurbane a servizio pubblico collegaanti direttamente i capoluoghi di Provincia compresi nel territorio della prima zona telefonica (Piemonte e Lombardia) ad eccezione di quelle fra Milano e Torino.

Art. 2.

Alla Società suddetta sono inoltre cedute in proprietà ed esercizio le seguenti linee telefoniche:

Numero circuito	LOCALITÀ	Natura e diametro dei conduttori	Lunghezza in Km.
7132	Milano-Novara	Bronzo mm. 2	46 —
7411	Id. Id.	Id. » 3	46 —
7138	Milano-Como	Id. » 2.5	46 —
7136	Id. Id.	Id. » 2.5	46 —
7043	Milano-Bergamo	Id. » 3	38.400
7208	Id. Id.	Id. » 3	55.200
7018	Como-Chiasso	Id. » 3	6.500
7520-*bis*	Brescia-Mantova	f. e acc. » 3	79.100
7111	Brescia-Cremona	bronzo » 3	55.500
7069	Brescia-Bergamo	Id. » 3	52.500
7154	Milano-Cremona	Id. » 3	67.100
7042/7216	Torino-Novara	Circuiti virtuali	
7132/7411	Milano-Novara		
7136/7138	Milano-Como		
7045/7261	Milano-Brescia		
7154/7552	Milano-Cremona		

Il valore delle linee telefoniche suddette è fin d'ora stabilito in L. 1,114,080 e la rata annua da pagare, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, comprendente la quota di interesse e di ammortamento, è fissata in L. 89,126.40.

Art. 3.

In corrispettivo della cessione di traffico di cui al precedente art. 1, la Società interregionale piemontese e lombarda corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi te-

lefonici, per tutta la durata della concessione, un compenso annuo forfetario complessivo di L. 1,400,000 in quattro rate trimestrali anticipate di L. 350,000 ciascuna.

Art. 4.

Sino a quando la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda non avrà provveduto a collegare con linee proprie i capoluoghi di Provincia attualmente serviti da linee aeree statali che non vengono cedute, l'importo del traffico interprovinciale convogliato su dette linee sarà versato dall'Azienda alla Società, detratto il 25 per cento a compenso del servizio relativo prestato alla Società stessa.

Art. 5.

Fino a quando la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) non avrà provveduto a sostituirli con proprie linee, l'Azienda affitterà alla Società stessa i circuiti in cavo Milano-Alessandria (2 reali e 1 virtuale) e Torino-Alessandria (4 reali e 2 virtuali) dietro corresponsione di un canone annuo di uso e di manutenzione di L. 184,760, pari al 10 per cento del valore degli stessi circuiti in cavo.

Art. 6.

La presente convenzione andrà in vigore col 1° luglio 1927 e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda dovrà ottemperare all'obbligo della costruzione degli impianti di cui all'art. 4 non oltre il 31 dicembre 1928.

La Società dovrà altresì provvedere entro il 31 dicembre 1930 all'attuazione completa di un programma di sviluppo della rete interprovinciale della zona che verrà presentato all'Azienda per l'esame e l'approvazione non oltre il 30 giugno corrente anno.

Art. 7.

La Società telefonica interregionale piemontese e lombarda applicherà per tutto il traffico di cui alla presente convenzione e che comunque impegni linee interprovinciali della zona, ferma restando la eccezione di cui all'art. 1, le tariffe per le conversazioni interurbane fissate per le linee dello Stato.

Art. 8.

La presente convenzione aggiuntiva è soggetta a tutte le norme, clausole, condizioni ed esenzioni contenute nella convenzione principale stipulata fra le parti addì 30 marzo 1925. In conseguenza è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Richiesto, ho ricevuto questo atto, e dopo averne data lettura, a chiara ed intelligibile voce, alle parti, in presenza dei testimoni, ed avuta dichiarazione da esse che l'atto stesso è conforme alla loro volontà, tutti gli intervenuti lo hanno con me sottoscritto.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa sei pagine intere e venti righe della settima di due fogli uso bollo.

Gian Giacomo Ponti
Nicola Muratore fu Dior[illegible]
Giuseppe Pession
Giacomo Magagnini, teste
Giuseppe Capanna, teste
Mario Santini, ff. notaio.

Numero di pubblicazione 1357.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1052.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Firenze alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Firenze si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti « Gualandi » di Firenze è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 2. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti:

Regio provveditore agli studi di Firenze, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 26 dicembre 1925, e il reverendo P. Umberto Montevecchi, direttore dell'Istituto Gualandi per i sordomuti in Firenze, si è convenuto quanto segue:

1. - L'Istituto dei sordomuti Gualandi di Firenze si obbliga ad impartire a non meno di 143 fanciulli sordomuti d'ambo i sessi, in età dell'obbligo scolastico, l'istruzione elementare.

2. - L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento ed i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. - L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei

vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente. L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente nei ruoli statali.

4. - Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5. - Il Ministero allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, per quanto riguarda il funzionamento della scuola, si obbliga ad un concorso di L. 18,400.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento.

6. - La presente convenzione andrà in vigore, ad ogni effetto, alla data del decreto Reale con il quale l'Istituto sarà riconosciuto come idoneo per l'insegnamento pubblico dei sordomuti.

In carta libera ed esente da tassa di registro perchè nell'interesse dello Stato.

Firenze, addì 5 marzo 1926.

Il Regio provveditore agli studi: TORTONESE.

Il direttore dell'Istituto « Gualandi »: P. UMBERTO MONTEVECCHI.

Registrato a Firenze (atti civili) il 21 luglio 1926, al n. 1235, vol. 501, mod. 2. Ricevute L. 2.10.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1358.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 1020.

Assegni da corrispondersi ai funzionari in servizio presso la Regia legazione in Kaunas.

N. 1020. R. decreto 28 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, gli assegni lordi annui da corrispondersi ai funzionari in servizio presso la Regia legazione in Kaunas restano stabiliti come segue, a decorrere dalla data del decreto stesso: ministro, L. 20,000; segretario, L. 5000.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1359.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 998.

Modificazione allo statuto della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova ».

N. 998. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene rettificato l'art. 5 dello statuto della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova » approvato con R. decreto 21 gennaio 1927, n. 274.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1360.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 999.

Autorizzazione alla Fondazione « Mario Palanti » presso la Regia scuola d'architettura di Roma, ad accettare due donazioni disposte in suo favore.

N. 999. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Mario Palanti », presso la Regia scuola d'architettura di Roma, viene autorizzata ad accettare due donazioni disposte in suo favore dal comm. Mario Palanti ed è approvato il nuovo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1361.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1019.

Costituzione del Consorzio irriguo del Baganza, in Parma, ed approvazione del relativo statuto.

N. 1019. R. decreto 19 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene costituito agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo del Baganza, con sede in Parma, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1362.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1022.

Passaggio di dipendenza del Regio vice consolato in Chiscinau dalla Regia legazione in Bucarest al Regio consolato generale in Galatz.

N. 1022. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, il Regio vice consolato in Chiscinau, dipendente dalla Regia legazione in Bucarest, passa alla dipendenza del Regio consolato generale in Galatz.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle finanze e la Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro est Sesia » di Novara, portante sanatoria per decorso di termine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 696, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e di pubblicazione n. 786, col quale venne approvata una convenzione per la concessione provvisoria dei canali demaniali del Novarese e della Lomellina alla Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro est Sesia » in Novara;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la convenzione stipulata il 19 aprile 1927 fra il Ministero delle finanze e la Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro est Sesia » di Novara, portante sanatoria per decorso di termine stabilito dalla precedente convenzione 2 marzo 1923.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1927.

Autorizzazione alla Cassa provinciale di credito per la Basilicata ad istituire sei proprie agenzie in altrettanti Comuni della Basilicata.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico:

La Cassa provinciale di credito per la Basilicata è autorizzata ad istituire sei proprie agenzie nei seguenti Comuni della Basilicata:

1° Grassano, 2° Rotonda, 3° Senise, 4° Trecchina, 5° Viggiano, 6° Rionero in Vulture.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1927.

Sospensione della facoltà di conversione dei buoni del Tesoro novennali in titoli del Prestito del Littorio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1831, che autorizza l'emissione di un nuovo Prestito Nazionale in difesa della valuta;

Visto l'art. 3 del citato decreto che indica i saggi ai quali i possessori di buoni del Tesoro novennali potranno ottenerne la conversione in titoli del predetto debito consolidato, e l'ultimo comma del predetto articolo che lascia facoltà di disporre in ogni tempo la sospensione di tale concessione;

Determina:

A decorrere dal giorno 11 luglio è sospesa la facoltà della conversione dei buoni del Tesoro novennali, in titoli del Prestito Nazionale 5 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sommariva Perno, in provincia di Cuneo, con decreto 30 giugno 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 5 luglio 1927 - Anno V

Francia	70.75	Oro	348.30
Svizzera	347.23	Belgrado	31.85
Londra	87.72	Budapest (pengo)	3.15
Olanda	7.25	Albania (Franco oro)	350.50
Spagna	309.14	Norvegia	4.68
Belgio	2.506	Svezia	4.84
Berlino (Marco oro)	4.28	Polonia (Sloty)	203 —
Vienna (Schillinge)	2.545	Danimarca	4.83
Praga	53.55	Rendita 3,50 %	63.675
Romania	10.70	Rendita 3 % lordo	58 —
Russia (Cervonetz)	94.50	Consolidato 5 %	37.65
Peso argentino oro	17.455	Obbligazioni Venezie	73.95
Peso argentino carta	7.68	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62 —
New York	18.051		
Dollaro Canadese	18.07		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.